

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO
DEL CONTRIBUENTE E DEGLI
STRUMENTI DEFLATTIVI DEL
CONTENZIOSO**

Approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 103 del 24 ottobre 2024

INDICE

**TITOLO I - INTEGRAZIONI E
MODIFICHE ALLO STATUTO DEL
CONTRIBUENTE 2**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 2

Art. 1 – Oggetto del regolamento 2

CAPO II – GARANZIE 2

Art. 2 - Chiarezza e trasparenza delle
disposizioni tributarie 2

Art. 3 - Efficacia temporale dei
regolamenti tributari 2

Art. 4 - Informazioni del contribuente 3

CAPO III - CONOSCENZA DEGLI ATTI 4

Art. 5 – Conoscenza degli atti e
semplificazione 4

CAPO IV - CONTRADDITTORIO 4

Art. 6 - Principio del contraddittorio 4

Art. 7 - Chiarezza e motivazione degli atti 8

Art. 8 – Notifica degli atti 9

Art. 9- Annullabilità degli atti 10

Art. 10 – Nullità degli atti 11

Art.11 -Tutela dell'integrità patrimoniale 11

Art. 12- Divieto del *bis in idem* 11

Art. 13 - Divieto divulgazione dei dati ... 12

CAPO VII - PROTEZIONI 12

Art. 14 – Tutela affidamento buona fede.

Errori del contribuente 12

Art. 15 - Principio di proporzionalità nel
procedimento tributario 12

TITOLO II - RIESAME E INTERPELLO . 13

CAPO I - AUTOTUTELA 13

Art. 16 - Esercizio del potere di autotutela
obbligatoria 13

Art. 17- Esercizio del potere di autotutela
facoltativa 13

Art. 18 – Esercizio dell'autotutela su
iniziativa del contribuente 14

Art. 19 - Documenti di prassi 14

CAPO II - INTERPELLO 14

Art. 20 – Diritto di interpello 14

Art. 21 – Diritti/garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali 16

**TITOLO III - STRUMENTI DEFLATTIVI
DEL CONTENZIOSO 17**

CAPO I - ACCERTAMENTO CON

ADESIONE 17

Art. 22 - Disciplina dell'istituto
dell'accertamento con adesione 17

Art. 23 - Ambito di applicazione
dell'accertamento con adesione 17

Art. 24 - Attivazione procedimento
definizione accertamento con adesione .. 18

Art. 25 - Accertamento con adesione ad
iniziativa dell'ufficio 18

Art. 26 - Accertamento con adesione ad
iniziativa del contribuente 19

Art. 27 - Esame dell'istanza ed invito a
comparire per definire l'accertamento 19

Art. 28 - Atto di accertamento con
adesione 20

Art. 29 - Perfezionamento definizione 20

Art. 30 - Effetti della definizione 21

Art. 31 - Riduzione della sanzione 21

Art. 32 – Conciliazione giudiziale 21

Art. 33 – Causa esimente 21

Art. 34 – Rinuncia all'imposizione ed alla
riscossione 22

TITOLO IV - NORME FINALI 22

Art. 35 - Entrata in vigore 22

Art. 36 - Clausola di adeguamento 22

Art. 37 - Trattamento dei dati personali .. 22

TITOLO I - INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le materie individuate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza, non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano al Comune di Cesano Maderno, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. I regolamenti disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su quelle contenute nei regolamenti tributari vigenti qualora siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si

devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II – GARANZIE

Art. 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami ad altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali in materia tributaria devono indicare anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
6. L'amministrazione comunale può disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti

Art. 3 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001,

n. 448¹ e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative², i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso, alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali³ non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, tenuto conto del combinato disposto dell'articolo 67 comma 4 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24.04.2020

n.27 e dell'articolo 12 del Dlgs 24.09.2015 n.159, che ha disciplinato, di fatto, la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza relativi all'attività di accertamento in capo agli enti impositori, stante l'emergenza epidemiologica incombente sul territorio nazionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

Art. 4 - Informazioni del contribuente

1. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio Tributi e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione digitale, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti,

¹ La norma dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La disposizione, inoltre, precisa che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

² Si pensi all'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15), il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, legge 147/2013, "possono"

approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Altra disposizione specifica è quella relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, per i quali l'art. 13, comma 15-quater, dl 201/2011, dispone che le delibere regolamentari e tariffarie hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale.

3 Riferendosi così sia alle delibere del Consiglio sia a quelle della Giunta.

tempestivamente e con i mezzi idonei, eventuali circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti dell'ufficio Tributi.

CAPO III - CONOSCENZA DEGLI ATTI

Art. 5 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine, essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono, in ogni caso, comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.
6. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il dirigente responsabile del tributo, potrà invitare il contribuente, anche telefonicamente in caso d'urgenza, a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso. Lo stesso invito potrà contenere anche l'indicazione del giorno e dell'ora in cui comparire in ufficio

CAPO IV - CONTRADDITTORIO

Art. 6 - Principio del contraddittorio

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta

- eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio:
 - a. le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente;
 - b. le aree scoperte operative;
 - c. le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, ai fini dell'assolvimento della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - d. il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
 3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, di quelli sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed, in particolare, per i seguenti:
 - a. avvisi bonari e solleciti di pagamento;
 - b. lista di carico della TARI (ordinaria e suppletiva) e la relativa informativa di pagamento;
 - c. atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - d. atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - e. atti relativi al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - f. avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta o della tassa dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - g. avvisi di accertamento per omessa/infedele presentazione della dichiarazione, sia IMU che TARI, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva oppure individuata sulla base di mero incrocio di dati;
 - h. atti di rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - i. atti di rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - j. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione

- adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- k. atti di diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - l. atti di diniego o di revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
4. Sono, altresì, considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
- a. gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati, utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono da considerarsi atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali, pertanto, sono considerati atti di liquidazione;
- d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Il diritto al contraddittorio è, inoltre, escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione, ovvero nei seguenti casi:
- a. situazioni nelle quali si rinvenga una dismissione di beni in misura eccedente a quella necessaria a garantire l'esito fruttuoso della riscossione così come, le c.d. operazioni societarie involutive;
 - b. presenza del c.d. *periculum in mora* da valutarsi in funzione dell'eventuale elemento "dinamico" rappresentato dal comportamento del debitore, mirato a depauperare il suo patrimonio;
 - c. presenza di attività quali, ad esempio, mutamento della residenza, separazione personale dal coniuge, atto di divisione di immobili, cessione di partecipazioni societarie, accensione di un mutuo, idonee ad integrare un comportamento complessivamente rivolto alla sostanziale elusione dell'eventuale obbligo di corresponsione del *quantum debeatur*.
- Nei casi sopra rappresentati, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il dirigente responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad

- incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali delle persone fisiche.
 9. La comunicazione di cui al comma 8 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero istanza per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia. È facoltà del contribuente chiedere, altresì, di essere convocato.
 10. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
 11. È facoltà del dirigente responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
 12. Lo schema di atto deve contenere almeno:
 - a. i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
 - b. i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c. le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - f. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, laddove possibile, in luogo delle controdeduzioni.
13. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 11, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
 14. Avendo il Comune recepito l'istituto dell'accertamento con adesione, laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e di cui al successivo articolo 22.
 15. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
 16. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione, laddove previsti. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente

necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche e del diritto alla riservatezza.

17. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
18. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 sia successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
19. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 7 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica (per infedele denuncia) e d'ufficio (per omessa denuncia) devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama,

salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengano sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.

2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'importo degli eventuali oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g. della indicazione degli eventuali maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei

- fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
 6. L'avviso deve inoltre espressamente indicare che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
 7. L'avviso deve, altresì, recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.
 8. Gli avvisi sono sottoscritti dal dirigente indicato come responsabile del tributo, con firma autografa o digitale, salvo che rechino, in calce, la seguente indicazione in deroga: *"Il presente atto è prodotto con strumenti informatici e, ai sensi dell' art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993, e dell' art. 1 comma 87 della legge n. 549/1995, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo"*.
 9. La deroga, di cui al comma precedente, si applica anche agli avvisi notificati tramite posta elettronica certificata, trattandosi di copia conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.
- ### **Art. 8 – Notifica degli atti**
1. Gli avvisi di accertamento sono notificati in forma diretta dall'ufficio Tributi, a mezzo del messo comunale o di quello notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile, a mezzo del servizio postale o della posta elettronica certificata ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Analogamente, devono essere notificati, con una delle modalità sopra indicate, gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria e a quelle di accertamento con adesione.
 2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e l'affidatario.
 3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
 4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni

fiscali, emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 il Dirigente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti del Comune o tra quelli dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità presso strutture formative accreditate.

5. Gli avvisi di accertamento e/o d'irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di eventuali oneri di riscossione, se previsti dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore, nella misura stabilita dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2023. e s.m.i. (€ 7,83 per le notifiche effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, € 6,51 per le raccomandate "semplici", € 2,00, per quelle effettuate mediante posta elettronica certificata ed € 11,55 per quelle ai sensi degli articoli 60 del Dpr 600/1973 e 14 della legge 890/1982).
6. Ai sensi dell'art. 7-sexies della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi

di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.

7. Ai sensi dell'art. 7-sexies, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono estesi ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

CAPO V - ANNULLABILITÀ - NULLITÀ

Art. 9- Annullabilità degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all' articolo 7, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n.212, non costituisce vizio di annullabilità ma mera irregolarità.

Art. 10 – Nullità degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art.11 -Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dallo stesso contribuente per altri tributi comunali, previa formale richiesta.
3. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad € 1000,00 può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'imposta municipale propria (IMU). Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, utilizzando il modello, laddove predisposto, almeno trenta giorni

prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

4. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa richiesta, da presentare al Comune, utilizzando il modello, laddove predisposto, ai sensi del comma 2 dell'art.8 della legge n.212/2000, come meglio disciplinato dall'art. 1 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n.157. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
5. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle eventuali fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
6. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

CAPO VI - AUTOTELA

Art. 12- Divieto del bis in idem

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto che l'attivazione di procedimenti di

- accertamento nei suoi confronti, sia esercitata, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti di cui l'amministrazione comunale è venuta a conoscenza⁴.

Art. 13 - Divieto divulgazione dei dati

1. Per un corretto esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
2. È fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

CAPO VII - PROTEZIONI

Art. 14 – Tutela affidamento buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono

improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria⁵, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 15 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia l'interesse comunale alla riscossione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure

⁴ Similmente a quanto disposto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

⁵ Il riferimento è alle circolari o risoluzioni ministeriali ed alle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU.

di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

4. A tal fine, il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che, oltre ad essere rispondente alle previsioni normative, sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti negli artt. 7 e 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

TITOLO II - RIESAME E INTERPELLO

CAPO I - AUTOTUTELA

Art. 16 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini, ove previsti, a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'ente, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 17- Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui al precedente articolo 16, l'amministrazione comunale può procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 16.

Art. 18 – Esercizio dell'autotutela su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile, nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al contribuente.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'ufficio preposto ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla segreteria della Corte di giustizia tributaria o al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella di pagamento.

Art. 19 - Documenti di prassi

5. L'amministrazione comunale supporta i contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, mediante le quali fornisce la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie comunali e primi chiarimenti sui loro contenuti, approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali che riguardino la materia dei tributi locali, inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
 - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - d) interpello.

CAPO II - INTERPELLO

Art. 20 – Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali lo stesso Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati sul proprio sito istituzionale.
4. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune, nonché dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di

- associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima:
- della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta;
 - di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione/decadenza.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
- i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
- è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 2;
 - ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - il contribuente invitato ad integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti

dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e, se cade il sabato o un giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentare una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati delle persone fisiche.
16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative o rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusiva per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
17. Qualora la risposta a istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal

contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.

18. Gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso sono annullabili.
19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita oppure può essere subordinata al pagamento di un contributo stabilito dalla Giunta. Il suddetto contributo è destinato al finanziamento della formazione del personale in servizio presso l'ufficio Tributi.

Art. 21 – Diritti/garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il dirigente responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle

attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

3. Quando viene avviata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma, la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

TITOLO III - STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 22 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per instaurare un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e

delle disposizioni del presente regolamento.

3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.

Art. 23 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti relativi ad omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non

potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

5. In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.

Art. 24 - Attivazione procedimento definizione accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. su iniziativa del Comune, nei casi in cui non si applichi il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio delle procedure e delle operazioni di controllo;
 - e. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per

avviare il procedimento accertamento con adesione.

Art. 25 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dello stesso, ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
 - a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 26 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente in presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'ufficio mediante consegna diretta,

a mezzo posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 27 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 26 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 23.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione, nella forma indicata al comma 1 del precedente art.25, al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione,

non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Art. 28 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal dirigente responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con rinvio alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse/imposte, interessi e sanzioni

dovute in dipendenza della definizione;

- c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 29 - Perfezionamento definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del successivo comma 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessaria. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 218/1997⁶; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo. Per importi superiori ad € 5.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa,

⁶ Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le

rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

rilasciata da uno dei soggetti intermediari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, che consenta la liquidazione della somma dovuta a semplice richiesta scritta del beneficiario

Art. 30 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione né è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 31 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalla legge.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di

concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Art. 32 – Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il dirigente che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dalla Giunta, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale, sia “fuori” che “dentro” l'udienza dinanzi al giudice.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con l'applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dagli articoli 48, 48 bis e 48 ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33 – Causa esimente

1. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge che stabilisca

un trattamento più favorevole per il contribuente.

2. La nullità di una dichiarazione non sottoscritta, presentata dal contribuente, può essere sanata se lo stesso contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, anche telefonico, da parte del Comune.
3. Se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da decisioni, atti o regolamenti del Comune, non potranno essere addebitati né sanzioni né interessi di sorta.

Art. 34 – Rinuncia all'imposizione ed alla riscossione

1. I poteri di rinuncia all'imposizione ed alla riscossione, anche coattiva, vengono esercitati in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo o alla difesa della pretesa tributaria, ovvero, al costo delle procedure per il recupero coattivo del credito stesso.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 10%.
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito in riferimento al tributo, alle sanzioni e agli interessi ed è applicato quando la risultante della sua applicazione sia inferiore a:
 - a) € 12,00 per ciascun tributo locale (limite minimo stabilito dall'art. 25 della legge 27.12.2002 n. 289). Tale importo si intende riferito al tributo dovuto per tutti gli immobili per anno d'imposizione e non alle singole rate o all'importo dovuto per il singolo bene di proprietà. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento qualora l'ammontare dovuto - comprensivo di tributo, sanzioni e interessi - non

sia superiore a € 12,00, con riferimento a ciascuna annualità di tributo, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo stesso;

- b) € 200,00 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di quelle non ancora definitive e della conseguente possibile condanna al rimborso delle spese di giudizio.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione della delibera di approvazione.
2. È abrogato il regolamento delle entrate - statuto del contribuente, approvato con delibera di C.C. n. 41 del 10/06/2010;
3. È abrogato il regolamento per la disciplina dell'autotutela tributaria approvato con delibera di C.C. n. 77 del 29/09/1998.

Art. 36 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
2. Il nominativo del responsabile della protezione dei dati e i recapiti da utilizzare sono pubblicati sul sito istituzionale: <https://www.comune.cesano-maderno.mb.it/informativa-privacy/>
